

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 275)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Norme relative ai concorsi e alle nomine degli ispettori scolastici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende colmare una lacuna nel sistema di assunzione generalmente invalso per il personale statale e, in particolare, nell'assunzione del personale della scuola di ogni ordine e grado. È ormai invalso il principio per effetto del quale l'aspirante che ha superato un concorso per esami per un determinato posto non deve essere obbligato a ripetere tale esame quando nel precedente concorso non è stato assunto in ruolo, soltanto per mancanza di posti.

Tale principio, infatti, viene applicato sia nei riguardi degli insegnanti, sia nei riguardi dei dirigenti dei vari ordini di scuole. In particolare, per gli insegnanti elementari non di ruolo sono istituite le graduatorie provinciali permanenti, previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 574; per gli insegnanti di ruolo che hanno superato un concorso a

posti di direttore didattico è istituita la graduatoria nazionale permanente, a norma della legge 23 maggio 1964, n. 380; per gli insegnanti degli altri ordini di scuole, dichiarati idonei nei concorsi per posti di preside, è stata istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento con la legge 4 agosto 1971, n. 605.

Attualmente dalla normativa del genere sono esclusi i direttori didattici dichiarati idonei nei concorsi a posti di ispettore scolastico. La normativa in parola è d'altra parte recepita dal disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola, approvato nella passata legislatura da un ramo del Parlamento e recentemente ripresentato.

Attesi gli obiettivi motivi a base dell'invocato provvedimento, si confida nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una graduatoria nazionale permanente dei direttori didattici di ruolo che, in un concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico, riportino una votazione complessiva non inferiore a 60 su 100 nelle prove di esame senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data antecedente.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.

Art. 2.

I posti vacanti di ispettore scolastico sono coperti sia attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 1, sia mediante nuovo concorso per esami e titoli e per soli titoli.

I concorsi ispettivi sono banditi entro il 1° ottobre ad anni alterni.

I posti vacanti e disponibili a tale data sono in primo luogo assegnati nella proporzione di due terzi agli aspiranti inclusi nella graduatoria predetta e nella proporzione di un terzo agli aspiranti inclusi nella graduatoria del precedente concorso per soli titoli a posti di ispettore scolastico.

Sono messi a concorso i posti che non siano stati così coperti, nonchè tutti quelli che si prevedono vacanti al 1° ottobre successivo.

Art. 3.

I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti di cui al terzo comma dello stesso articolo 2.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli dei direttori didattici dello Stato, risultino compresi nella graduatoria di merito del concorso ispettivo per esami e titoli espletato nel 1972.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

La presente legge si applica alle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche.

I posti per ispettori scolastici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle valli ladine sono riservati a coloro che dimostrano di essere in possesso del titolo di studio attestante la conoscenza della lingua tedesca e della lingua ladina.